

KWS > Codice etico commerciale per i Fornitori **1**

Da sempre, nell'attività di KWS, valori come la fiducia, il rispetto reciproco, l'integrità e la sostenibilità rappresentano caratteristiche fondamentali e hanno plasmato l'azienda, oltre che la sua reputazione ed la sua identità. KWS osserva, a livello internazionale, i principi etici commerciali descritti nel *Codice etico commerciale di KWS*.

A livello sociale, KWS assume le proprie responsabilità nei confronti dei propri impiegati, dei clienti e del pubblico. Di conseguenza, ci si attende che anche i fornitori, i prestatori di servizi e il rispettivo personale, nonché i subappaltatori (in un'unica parola, "i Fornitori") si attengano ai principi etici commerciali elencati nel presente *Codice etico commerciale per i Fornitori*.

1. Responsabilità sociale

1.1 Diritti umani

I Fornitori rispettano ed applicano a livello internazionale le leggi che tutelano i Diritti Umani, considerandole requisiti fondamentali ed universali. In particolare, i Fornitori non ricercano e non assumono personale per poi adibirlo a lavori forzati, né tantomeno sfruttano la manodopera minorile. I Fornitori osservano le regole che disciplinano l'età minima lavorativa dei minori, contenute nella versione aggiornata della Convenzione dell'OIL N. 138.
<http://www.ilo.org/ipec/facts/ILOconventionchildlabour/lang--en/index.htm>.

1.2 Pari opportunità ed imparzialità

I Fornitori non discriminano le persone in base a criteri quali l'etnia o la nazionalità, la razza, il genere, la religione, l'appartenenza politica, l'età, la disabilità, l'orientamento sessuale.

1.3 Sicurezza sul posto di lavoro

I Fornitori si attengono alle principali prescrizioni legali vigenti in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, che si rifanno a principi tecnici sani e responsabili, i quali prescindono dai requisiti legali minimi applicati nei rispettivi paesi, probabilmente meno rigidi. Essi contribuiscono a sviluppare e a migliorare costantemente le misure di sicurezza sul posto di lavoro. I lavoratori che utilizzano macchinari pericolosi o sostanze tossiche sono adeguatamente formati e monitorati. I macchinari devono essere periodicamente controllati per scongiurare ogni eventuale rischio.

1.4 Remunerazione

I Fornitori retribuiscono adeguatamente il proprio personale. La remunerazione e le indennità vengono stabilite in base a criteri commerciali idonei e adeguati, che prescindono dai requisiti legali minimi applicati nei rispettivi paesi, probabilmente meno rigorosi.

1.5 Rappresentanti del personale

I Fornitori riconoscono ai lavoratori il proprio diritto umano di creare gruppi di lavoro e di farne parte. I Fornitori non privilegiano né discriminano i membri di organizzazioni lavorative né le unioni di lavoratori.

1.6 Sicurezza dei prodotti

I Fornitori osservano tutti i principi e le prescrizioni applicabili in materia di sicurezza dei prodotti, soprattutto quelli riguardanti l'innocuità, l'etichettatura e il confezionamento dei prodotti, nonché l'impiego di sostanze o materiali tossici. L'esperienza del consumatore, una volta acquisita, deve poter servire a migliorare la qualità della gestione e a favorire un utilizzo ottimale dei prodotti.

1.7 Salvaguardia dell'ambiente

I Fornitori agiscono in modo responsabile, nel rispetto dell'ambiente, conformemente alle prescrizioni legali in materia di ecologia e di sostenibilità, ispirate a principi etici commerciali responsabili, i quali prescindono dai requisiti legali minimi applicati nei rispettivi paesi, probabilmente meno rigorosi.

I Fornitori sfruttano le risorse naturali con parsimonia, cercando di ridurre al minimo l'impatto ambientale. Inoltre, stabiliscono ed applicano regole che consentono una gestione ambientale ottimale.

2. Codice etico nelle relazioni commerciali

2.1 Anti-corruzione

Non potendo tollerare nessuna forma di corruzione, i Fornitori fanno in modo che il personale, i subappaltatori e i rappresentanti non promettano, offrano o accettino mazzette, donazioni non autorizzate o pagamenti/benefici abusivi da parte o per conto di impiegati di KWS, clienti, partner commerciali, funzionari o terzi. La stessa regola vale per le agevolazioni (es. pagamenti volti ad accelerare le procedure amministrative di routine) e per qualsiasi indennità impropria, come una donazione o un tentativo di manipolazione.

KWS > Codice etico commerciale per i Fornitori 2

2.2 Prevenzione del conflitto di interessi

I Fornitori non accettano che le decisioni in ambito commerciale siano influenzate dalla concussione o dall'abuso dei rapporti di parentela o personali.

2.3 Rapporti con le Autorità

I Fornitori osservano scrupolosamente la legge nei rapporti con i governi, le autorità e gli organi pubblici, non tollerano forme di corruzione e osservano le regole della competizione libera ed equa.

2.4 Consulenti e Prestatori di servizi

I Fornitori si assicurano che i consulenti e i prestatori di servizi siano retribuiti soltanto in funzione dei servizi resi, e che ogni pagamento sia proporzionato alla qualità della prestazione.

3. Codice etico del mercato equo

3.1 Libera concorrenza

I Fornitori rispettano rigorosamente le regole vigenti in materia di concorrenza. Non assumono comportamenti anticoncorrenziali con i propri "avversari" – soprattutto al momento di stabilire prezzi, termini e condizioni – con i fornitori o i clienti, né abusano della propria posizione dominante sul mercato.

3.2 Controllo dell'esportazione

I Fornitori osservano scrupolosamente tutte le leggi e le prescrizioni vigenti, *inter alia* con le prescrizioni internazionali anti-boicottaggio riguardanti l'importazione e l'esportazione di merci, servizi, informazioni e trasferimenti di denaro.

3.3 Riciclaggio di denaro

I Fornitori mantengono rapporti professionali con i propri partner commerciali solo se (1) sono convinti della loro integrità e se (2) ritengono che essi osservino tutte le leggi vigenti in materia di riciclaggio di denaro.

3.4 Informazioni finanziarie

I Fornitori pubblicano – se necessario – i propri dati finanziari e descrivono concretamente le operazioni commerciali, conformemente alla legislazione vigente e ai principi internazionali sull'informativa.

4. Protezione dei dati, segreto professionale e proprietà aziendale

4.1 Protezione dei dati

I Fornitori utilizzano i dati personali dei propri impiegati, clienti, fornitori ed altre persone soltanto:

- per redigere un **contratto** contenente i dati personali del soggetto interessato (es. rapporto di clientela / assunzione / contratti di fornitura), oppure
- per ottemperare ad **obblighi legali** (es. dichiarazioni fiscali, previdenza sociale, ecc.), o ancora
- in virtù del **consenso**.

I Fornitori tutelano inoltre i dati personali con misure tecniche ed organizzative contro gli attacchi in rete e garantiscono un'organizzazione ottimale ed una protezione adeguata dei processi aziendali.

4.2 Protezione del know-how, delle licenze, del segreto industriale e commerciale

I Fornitori tutelano il *know-how* e il segreto commerciale ed industriale. Essi non divulgano informazioni a terzi o al pubblico senza prima richiedere il consenso scritto di KWS. I Fornitori non violano i diritti di proprietà intellettuale di KWS quali marchi e licenze.

4.3 Gestione della proprietà aziendale

I Fornitori tutelano i beni materiali e immateriali e li utilizzano esclusivamente al fine di adempiere agli obblighi contrattuali. I Fornitori fanno sì che i clienti – ed eventuali terzi, come i subappaltatori o prestatori di servizi - non danneggino intenzionalmente o inconsapevolmente, né acquisiscano indebitamente o utilizzino tali beni a scapito degli interessi di KWS.

5. Conseguenze della violazione del Codice etico di KWS per i Fornitori

KWS effettuerà controlli volti a monitorare il rispetto del Codice etico.

In caso di violazione del Codice, il Fornitore dovrà adottare misure correttive. Nell'eventualità di una grave violazione del Codice o della mancata adozione di misure correttive, KWS avrà la facoltà di recedere dal contratto e/o chiedere un risarcimento dei danni, ad esclusiva discrezione di KWS.

Convenzione dell'OIL N. 138 sull'età minima lavorativa (versione 1973)

Uno dei metodi più efficaci per far sì che i bambini non inizino a lavorare in età precoce consiste nel fissare un'età in cui possono essere assunti e lavorare. I principi fondamentali della Convenzione dell'OIL in materia di età minima lavorativa sono elencati di seguito.

	Età minima lavorativa dei bambini	Eccezioni applicabili ai Paesi in via di sviluppo
Lavori pesanti I minori di anni 18 non possono svolgere lavori suscettibili di comprometterne il fisico, la salute mentale o spirituale, la sicurezza o i principi morali.	18 (16 solo in presenza di condizioni rigorose)	18 (16 solo in presenza di condizioni rigorose)
Età minima consentita L'età minima lavorativa dei bambini corrisponde al termine della scuola dell'obbligo, in genere 15 anni.	15	14
Lavori leggeri I bambini di età compresa tra i 13 e i 15 anni possono svolgere lavori leggeri che non compromettano la loro sicurezza o lo stato di salute, né ostacolino il loro apprendimento, l'orientamento lavorativo e la formazione.	13-15	12-14